

LA PREVENZIONE DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO NELLA PREPARAZIONE IMMEDIATA ALLE NOZZE

Introduzione

Quando il Giudice, nella fase istruttoria di una causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio, pone alle parti domande inerenti la avvenuta preparazione alle nozze, riceve spesso la seguente risposta: «Ho partecipato distrattamente al corso prematrimoniale, era un atto dovuto; non ho detto quello che pensavo realmente». Per non parlare dell'esame dei contraenti, in ordine al quale spesso le parti non conservano alcun ricordo o si limitano a ripetere: «È stata una formalità di carattere burocratico, necessaria per essere ammessi al matrimonio».

Da un lato ciò è indice di quanto spesso siano affrontati con superficialità, da parte di molti fidanzati, gli atti di preparazione e ammissione al matrimonio, dall'altro, induce a chiedersi se sia possibile e in quale misura operare, al fine di arginare e prevenire la nullità del matrimonio in fase di preparazione immediata alle nozze.

Le riflessioni che seguono sono connotate da un'in-dole giuridico-pratica, volta a valorizzare la dimensione giuridica insita nell'attività di preparazione al matrimonio, superando una talora strumentalizzata di-

cotomia tra pastorale e diritto che non ha ragion d'essere: si presta, infatti, un vero servizio pastorale nella preparazione al matrimonio se si rende ragione, in essa, della verità del matrimonio medesimo, che non può prescindere dalla sua dimensione giuridica; parimenti, l'attività giudiziaria che si svolge nei Tribunali ecclesiastici offre un servizio anche alla pastorale, nella misura in cui, pronunciando la verità riguardo un determinato matrimonio, riafferma la saldezza del matrimonio stesso come lo intende la Chiesa. Si tratta di un esempio pratico di coniugazione e intreccio tra approccio pastorale e approccio giuridico in un reciproco servizio finalizzato alla *salus animarum*¹.

Il compito che ci prefiggiamo nel sondare, in fase di preparazione alle nozze, azioni preventive della nullità del matrimonio è in linea con le recenti indicazioni magisteriali: Papa Benedetto XVI, nell'Allocuzione al Tribunale Apostolico della Rota Romana del 22 gennaio 2011, riferendosi allo *ius connubii*, ne esclude il significato di pretesa soggettiva dei nubendi e dichiara che esso si riferisce al diritto di celebrare un autentico matrimonio, come lo intende la Chiesa, non un'unione qualunque, pertanto, «nessuno può vantare il diritto a una cerimonia nuziale» e «non si negherebbe [...] lo *ius connubii* laddove fosse evidente che non sussistono le premesse per il suo esercizio, se mancasse, cioè, palesemente la capacità richiesta per sposarsi, oppure la volontà si ponesse un obiettivo che è in contrasto con la realtà naturale del matrimonio»².

¹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 18 gennaio 1990, n. 4, *AAS* 82 (1990) 874.

² BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana, 22 gennaio 2011, non ancora pubblicato in *AAS*, apparso in *Osserva-*

Le riflessioni che seguono suppongono le nozioni generali inerenti la preparazione al matrimonio, di cui ai cann. 1063-1071 e ai documenti ufficiali³, così come gli aspetti teologici sottostanti il matrimonio tra battezzati o tra una parte battezzata ed una non battezzata; non includono l'ammissione in sé alle nozze, ma si concentrano esclusivamente sulla preparazione immediata al matrimonio nelle sue diverse fasi, con un'attenzione particolare – stante il tema generale dell'Atto accademico, ossia *Matrimonio e famiglia in una società multireligiosa e multiculturale* – ai matrimoni misti (cann. 1124-1129) e a quelli contratti con dispensa per disparità di culto (can. 1086), con intento non esaustivo ma esemplificativo.

1. Preparazione immediata al matrimonio

L'Esortazione apostolica *Familiaris consortio* insiste nella cura particolare da porre nella preparazione al matrimonio suddivisa in tre tappe: remota, prossima e immediata⁴.

tore Romano, 23 gennaio 2011; cf. U. NAVARRETE, «Diritto fondamentale al matrimonio e al sacramento», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 1 (1988) 72-78; H. FRANCESCHI, «Lo *ius connubii* come criterio interpretativo delle norme riguardanti la nullità del matrimonio. Alcune considerazioni sulla giurisprudenza della Rota Romana», *Quaderni dello Studio rotale* 20 (2010) 39.

³ GIOVANNI PAOLO II, esort. apost. *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, *AAS* 74 (1982) 81-191; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Preparazione al sacramento del matrimonio, 13 maggio 1996, n. 45, in *EV* 15/ 503; si vedano, inoltre, i documenti emanati dalle singole Conferenze Episcopali ai vari livelli, nazionale e regionale.

⁴ GIOVANNI PAOLO II, esort. apost. *Familiaris consortio* (cf. nt. 3), 159-162.

La prima e la seconda forniscono le basi per quella che sarà poi la preparazione immediata, basi ancor più urgenti nella società odierna, in quanto stimolano l'acquisizione di «consapevolezza delle note essenziali del matrimonio cristiano»⁵, non più scontate oggi; tuttavia, non è possibile individuare in esse modalità di diretta prevenzione della nullità del matrimonio.

La tappa che, invece, offre più direttamente possibilità di prevenzione nella verifica dei presupposti di validità del contraendo matrimonio è quella della preparazione immediata, che si consuma nell'arco dei mesi antecedenti la data delle nozze se non addirittura, in taluni casi, nelle settimane che le precedono. Essa consiste nella frequenza del corso di preparazione al matrimonio e nell'espletamento dell'istruttoria matrimoniale, la quale prevede: acquisizione dei documenti necessari e di eventuali dispense e/o licenze; esame dei nubendi; cura delle pubblicazioni canoniche; colloqui personali con il Parroco⁶. Di seguito si prenderanno in esame questi diversi incombeni per verificare in quale misura si possa in essi operare prevenendo il radicarsi di eventuali nullità matrimoniali.

2. Corso prematrimoniale: alcune questioni particolari

Il corso di preparazione al matrimonio offre al Parroco, o al sacerdote deputato *ad hoc*, un'opportunità privilegiata per istruire le coppie di fidanzati riguardo

⁵ PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Preparazione al sacramento del matrimonio, n. 45 (cf. nt. 3), 503.

⁶ Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il matrimonio canonico, Decreto generale, 5 novembre 1990, nn. 4-18, in *ECEI* 4 (1986-1990) 1317-1322.

la valenza giuridica del matrimonio e i requisiti affinché esso sia valido.

Occorre che durante il corso si illustri chiaramente il matrimonio quale sacramento, dotato di proprietà e fini, da contrarre in piena libertà da parte di chi ne ha la capacità, senza che siano apposte condizioni al consenso, senza il ricorso a violenza fisica o morale o ad inganni, in modo che gli sposi, come recita il can. 1063, 2° «si dispongano alla santità e ai doveri del loro nuovo stato».

I nubendi devono sapere che quelli richiamati non sono accessori o ingredienti auspicabili per la perfezione o la felicità della vita matrimoniale, bensì requisiti essenziali, in mancanza dei quali quell'unione non sarà un matrimonio.

Nel compiere, con le coppie di futuri sposi, un percorso positivo e costruttivo in vista di una presa di coscienza da parte loro del significato del matrimonio⁷, occorre evidenziare che esso non è una tappa romantica per una autodeterminazione da realizzarsi in modo intimistico e privato⁸, bensì un vero *foedus* (can. 1055), un contratto, con valenza giuridica e sociale, il quale, se privo di alcuni crismi essenziali, non è valido: i termini del contratto debbono essere esplicitati ai nubendi, essendo essi stessi i diretti contraenti, ministri del matrimonio, in modo che, senza falsi compiacimenti, si apprestino a compiere una verifica sincera e seria delle loro intenzioni matrimoniali.

⁷ Tali aspetti, attinenti piuttosto la programmazione completa, dal punto di vista pastorale, dei corsi, non vengono presi in considerazione nel presente lavoro, in quanto esulano dalla specifica ottica di cui al titolo, tuttavia sono fondamentali per una completa e adeguata preparazione alle nozze e rimangono di pertinenza di coloro i quali strutturano e guidano i corsi medesimi, alla luce delle indicazioni fornite dall'autorità competente.

⁸ Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Preparazione al sacramento del matrimonio*, n. 38 (cf. nt. 3), 501.

Il corso di preparazione svolto in gruppo con altre coppie consente la condivisione di quel cammino di fede indicato nella *Familiaris consortio*⁹, tuttavia, stante la diversificazione sempre maggiore degli utenti dei corsi – tra i quali vi sono conviventi, non praticanti e/o non credenti, coppie provenienti da culture diverse, alcune delle quali appartenenti ad altre religioni – è utile che si proceda ad incontri specifici di approfondimento con le singole coppie, a seconda delle personali situazioni di ciascuno, che non sono di interesse di tutti i partecipanti al corso.

In maniera esemplificativa si prendono in considerazione, di seguito, alcune situazioni di fatto che meritano un'attenzione ed una preparazione particolari, al fine di prevenire possibili nullità matrimoniali.

2.1 *Matrimoni con disparità di culto*

Per la parte cattolica che intenda sposare una parte non battezzata (*disparitas cultus*) è di fondamentale importanza conoscere il significato del matrimonio nella religione, come anche nella cultura di provenienza della parte non battezzata, a seconda del Paese d'origine o di quello in cui la coppia intenda stabilirsi. Per comprenderne l'importanza, è utile fare un esempio: nonostante l'intendimento di matrimonio quale contratto abbia una base univoca in tutto l'Islam, tuttavia, a seconda delle culture locali, si differenziano i diritti e i doveri dei coniugi, talché, ad esempio, mentre in Marocco marito e moglie hanno gli stessi diritti

⁹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. *Familiaris consortio* (cf. nt. 3), 160.

e doveri, in Yemen il diritto di famiglia stabilisce che la donna debba obbedienza al marito in tutte le materie di interesse familiare, in particolare sarà tenuta ad accettare l'abitazione stabilita dal marito¹⁰. Istruendo la parte cattolica, si potrà accertare, ad esempio, che non vengano apposte condizioni o non siano stati stretti tra i coniugi patti condizionanti il consenso.

Occorre, inoltre, informare la parte cattolica riguardo il significato della *shahâda*, ossia della professione di fede islamica consistente nel pronunciare una breve formula davanti a due testimoni musulmani qualificati: una formula che, per se sola, rende la persona *ipso facto* musulmana. Tale professione di fede islamica, richiesta sempre all'uomo cattolico che intenda sposare una donna islamica (ovviamente solo in un paese non musulmano, altrimenti non gli sarebbe consentito), non è una prestazione insignificante, ma è dichiarata apostasia dalla fede cattolica e abbandono formale della medesima¹¹, cosicché la sua emissione, fino a poco tempo fa, esimeva sia dalla forma canonica (cf. cann. 1108, 1117), sia dall'impedimento di *disparitas cultus* (cf. can. 1086 §1)¹².

Intervenuta, tuttavia, la Lettera Apostolica *motu proprio* data *Omnium in mentem* di Papa Benedetto XVI del 26 ottobre 2009¹³, che ha espunto dai canoni

¹⁰ Cf. B. GHIRINGHELLI – A. NEGRI, *I matrimoni cristiano-islamici in Italia: gli interrogativi, il diritto, la pastorale*, Bologna 2008, 37; 40.

¹¹ Cf. PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, 29 aprile 2005, n. 46, nt. 7, *Notiziario CEI* n° 5 (2005) 157.

¹² U. NAVARRETE, «Diritto fondamentale al matrimonio (cf. nt. 2), 77.

¹³ Cf. *AAS* 102 (2010) 8-10.

1086 §1, 1117 e 1124 del Codice di diritto canonico la dicitura «*nec actu formali ab ea defecerit*», l'emissione di tale professione di fede islamica non esime più dalla forma canonica, né dall'impedimento di *disparitas cultus*, con le ovvie conseguenze che dovrà trarre il Parroco nell'ammettere al matrimonio, dal momento che, per effetto di tale abrogazione, è stata ripristinata la soggezione di ogni cattolico latino a tali norme, a partire dall'entrata in vigore del *Motu proprio* in questione.

Non sono, pertanto, da sottovalutare, le “peculiari esigenze”¹⁴ di quelle coppie che intendono contrarre un matrimonio con dispensa di *disparitas cultus*: occorre sensibilizzarle in particolare riguardo la natura monogamica e indissolubile del matrimonio¹⁵, accertandosi del ruolo della donna, dei suoi diritti e, in particolare, di quelli che può esercitare sui figli nella cultura e religione della parte non cattolica, come anche nel Paese in cui la coppia intenda stabilirsi dopo le nozze.

Nelle già richiamate indicazioni rese note dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana il 29 aprile 2005 riguardo i matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia¹⁶, si rinvencono spunti molto utili per individuare dove debba inserirsi un'azione preventiva della nullità del matrimonio tra cattolici e musulmani in genere: in particolare verificando che le nozze non siano volute dalla parte musulmana per l'ottenimento

¹⁴ GIOVANNI PAOLO II, esort. apost. *Familiaris consortio* (cf. nt. 3), 178.

¹⁵ Cf. PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, I matrimoni tra cattolici e musulmani, n. 41 (cf. nt. 11), 153-154.

¹⁶ Cf. PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, I matrimoni tra cattolici e musulmani (cf. nt. 11), 139-165.

di scopi diversi dal matrimonio, quali l'asilo politico o il permesso di lavoro. Ciò consentirà di prevenire eventuali nullità del matrimonio per simulazione totale o per esclusione del *bonum sacramenti* o per condizione, qualora la validità del consenso venga fatta dipendere dal verificarsi di determinati eventi dedotti in condizione.

2.2 *Matrimoni misti*

L'opportunità di una diversificazione all'interno dei corsi preparatori è evidente anche riguardo il matrimonio misto in senso stretto, cioè quello contratto da una parte cattolica e una parte battezzata in altra Chiesa non in piena comunione con la Chiesa cattolica (cann. 1124 ss.): la parte cattolica sia informata riguardo la differente concezione di matrimonio, con riferimento particolare alla sua sacramentalità e all'indissolubilità. Senza che ci si addentri in questioni teologiche, in ordine alle quali sono stati pubblicati numerosi studi¹⁷ ed evitando generalizzazioni inopportune, stante la diversità che vi è tra le Chiese cristiane non cattoliche, tuttavia, va detto che, di volta in volta, occorrerà, in sede di preparazione alle nozze, informare adeguatamente i contraenti delle diversità che caratterizzano il matrimonio in ciascuna delle chiese di appartenenza.

Un esempio: in caso di matrimonio misto tra una parte cattolica ed una valdese, occorrerà informarle in

¹⁷ Cf. U. NAVARRETE, «Matrimoni misti: conflitto fra diritto naturale e teologia?», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 5 (1992) 265-286; *I matrimoni misti*, Studi giuridici 47, Città del Vaticano 1998.

ordine a quanto le accomuna e concorre al dialogo ecumenico, come esorta la *Familiaris consortio*¹⁸, ma anche riguardo ciò che le differenzia, in particolare la sacramentalità (per i valdesi il matrimonio non è sacramento), l'indissolubilità (la Chiesa valdese, benché istruisca al matrimonio come unione duratura, è favorevole al divorzio e lo ammette per regolare le crisi irreversibili dell'unione matrimoniale) e riguardo la procreazione, stante il fatto che per i valdesi la eventuale esclusione del *bonum prolis* con atto positivo di volontà non inficia la validità del matrimonio¹⁹.

2.3 Consumazione del matrimonio e impotenza

Nei processi in cui, a norma del can. 1681, si sospende la causa di nullità e si passa dalla via giudiziaria alla via amministrativa in vista della dispensa *super rato*, si rende spesso evidente come sia importante che ai nubendi venga spiegato che cosa si intenda per consumazione del matrimonio, con le diverse fasi della copula coniugale. È vero che la mancata consumazione di un matrimonio non ne intacca la validità, tuttavia, non è infrequente che i coniugi, ignorando cosa

¹⁸ GIOVANNI PAOLO II, esort. apost. *Familiaris consortio* (cf. nt. 3), 179.

¹⁹ Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – SINODO DELLE CHIESE VALDESI E METODISTE IN ITALIA, Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti in Italia, 16 giugno 1997, nn. 2.1-2.5, in *ECEI* 6 (1996-2000) 399-407; A. MONTAN, «Matrimoni misti e problemi pastorali», in *I matrimoni misti*, Studi giuridici 47, Città del Vaticano 1998, 38-44; E. ZANETTI, «Matrimoni riguardanti aspetti ecumenici e mobilità sociale», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 15 (2002) 396-405.

si debba intendere per matrimonio non consumato, non si servano dei mezzi idonei per affrontare questa problematica della vita coniugale e poi, come talora accade, si avventurino in una causa di dichiarazione di nullità, ignorando che nel loro caso ricorrono i presupposti per una dispensa pontificia.

Analogamente al caso esposto, si richiede chiarezza di concetti in materia medico-sessuologica affinché i futuri coniugi siano in grado di riconoscere eventuali casi di impotenza copulativa, la quale rende nullo il matrimonio a norma del can. 1084.

2.4 Matrimonio dopo la dichiarazione di nullità del matrimonio precedente

Un'ulteriore diversificazione nel contesto della preparazione al matrimonio andrebbe fatta per coloro i quali hanno avuto la dichiarazione di nullità da un precedente matrimonio e, ottenuta la revoca dell'eventuale divieto di passare a nuove nozze, contraggono matrimonio in Chiesa.

È utile tenere a mente che la procedura di rimozione del divieto di passare a nuove nozze non sostituisce in alcun modo la preparazione al matrimonio, essendo volta esclusivamente a verificare se sussista il pericolo di un reiteramento del vizio di consenso o del difetto che aveva causato la precedente nullità. Una consapevole preparazione alle nozze deve, invece, prendere in considerazione tutti i requisiti del matrimonio canonico, a maggior ragione in coloro i quali si siano ad esempio già dimostrati dei simulatori del consenso, oppure siano stati dichiarati incapaci rispetto ai diritti-doveri matrimoniali essenziali.

Accade, infatti, anche se non frequentemente, che una parte che abbia ottenuto la dichiarazione di nullità, la chieda una seconda volta dopo nuove nozze con un'altra parte, invocando un nuovo capo di nullità o, talora, lo stesso capo, insito nella mentalità, in realtà mai cambiata, oppure in cause di natura psichica che non avrebbero mai avuto una vera remissione.

2.5 *Matrimonio canonico di non credenti*

Venendo a coloro i quali, battezzati nella Chiesa cattolica, si dichiarano non credenti, occorrerà indurli a verificare con serietà perché chiedano il matrimonio in Chiesa: non si tratta di misurare il loro grado di fede²⁰, ma di verificare se vogliano fare ciò che intende la Chiesa, scongiurando il rischio che le nozze siano contratte per motivi estrinseci al matrimonio ed evitando che diano vita a uno "pseudo matrimonio"²¹, essendo mossi da un'intenzionalità escludente il matrimonio medesimo oppure la dignità sacramentale o, ancora, i *bona matrimonialia*.

2.6 *Matrimonio e capacità psichica*

Alla luce del numero elevato di dichiarazioni di nullità per incapacità, a norma del can. 1095, si rende evidente che occorre sensibilizzare i fidanzati anche

²⁰ GIOVANNI PAOLO II, esort. apost. *Familiaris consortio* (cf. nt. 3), 163-165, che tratta in modo particolare la questione dei battezzati imperfettamente disposti quanto alla fede.

²¹ Cf. *coram* Stankiewicz, sent. 23 luglio 1982, n. 3, in *RRD* 74, 423.

sulla capacità minima richiesta in ordine alle obbligazioni matrimoniali, invitandoli a verificare e a non sottovalutare eventuali segnali di fragilità psicologica, se non addirittura di possibili disturbi di personalità o di anomalie psichiche. Chi cura la preparazione al matrimonio può avvalersi di esperti in materia per illustrare come una tale verifica possa avvenire seriamente. Ci si chiede, tuttavia, se sia sufficiente invitare uno psichiatra ai corsi.

Benché non si possa porre quale obbligatoria l'acquisizione di una perizia psicologica o psichiatrica sui nubendi²², tuttavia, stante la valenza del matrimonio quale sacramento che inaugura il *consortium totius vitae* dei coniugi, il corso prematrimoniale dovrebbe offrire una tale opportunità, lasciando liberi i fidanzati di avvalersene oppure no e consigliando loro di parteciparne i risultati all'altro contraente e al Parroco che cura l'esame dei nubendi, in modo che i fidanzati possano anzitutto conoscere meglio se stessi, le proprie attitudini ed eventualmente le proprie fragilità, sulle quali lavorare nella relazione di coppia, ma anche individuare eventuali ostacoli al matrimonio che potrebbero essere causa di un grave difetto di discrezione di giudizio o di una incapacità di assumere le obbligazioni matrimoniali essenziali a norma del can. 1095, 2° e/o 3°. È evidente che ci si dovrebbe avvalere, nel caso, di consulenti ispirati all'antropologia cristiana.

Come accennato, la normativa vigente non consente di introdurre una tale proposta quale prassi ob-

²² G.P. MONTINI, «La responsabilità del Parroco nell'indagine prematrimoniale», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 1 (1988) 115; P. BIANCHI, «Nullità del matrimonio e difetti nella sua preparazione», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 1 (1988) 127-128.

bligata per i fidanzati, tuttavia non la impedisce. Del resto, proprio per rimanere fedeli all'autentico significato di *ius connubii* come indicato da Papa Benedetto XVI nella citata Allocuzione e per prevenire la nullità di alcuni matrimoni non si dovrebbe temere di avvalersi, pur lasciandola quale opzione libera dei fidanzati, dell'apporto delle scienze umane. A tale proposito, oltre al fondamento normativo di cui al can. 1066 che recita: «Prima di celebrare il matrimonio, deve constare che nulla si opponga alla sua celebrazione valida e lecita», è agile riscontrare un'analogia con quanto stabilito, ad esempio, dalla Conferenza Episcopale Italiana in ordine all'ammissione al matrimonio di chi chiede la dispensa dall'impedimento di età di cui al can. 1083 o di persona civilmente interdetta per infermità di mente: in questi casi l'Ordinario del luogo è esortato ad avvalersi di un «esame psicologico compiuto da un consultorio familiare di ispirazione cristiana o da un esperto di fiducia»²³.

2.7 Procreazione nel matrimonio canonico

Un ulteriore aspetto da non trascurare riguarda le intenzioni dei nubendi in ordine alla procreazione. Occorre fornire nozioni esatte riguardo gli atti coniugali idonei alla procreazione e al diritto-dovere ivi connesso. Non di rado, infatti, in sede di interrogatorio delle parti in causa per la dichiarazione di nullità, occorre chiarire i termini, stante la confusione che spesso fanno le parti tra semplice rinvio della procreazione e

²³ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Il matrimonio canonico*, nn. 36, 38 (cf. nt. 6), 1327-1328.

la sua esclusione. Solo se i fidanzati avranno chiara tale distinzione si potrà verificare quali siano le loro reali intenzioni nell'accingersi a contrarre matrimonio e se esse coincidano con quanto intende la Chiesa riguardo l'ordinazione del matrimonio al *bonum prolis*.

Approfondimenti a parte sarebbero da predisporre, inoltre, per coloro i quali hanno già figli, avuti prima del matrimonio: non è infrequente, infatti, che costoro escludano la procreazione nel matrimonio canonico che si apprestano a contrarre.

2.8 Altri campi di azione nel corso di preparazione al matrimonio

Affinchè i fidanzati si preparino accuratamente e si prevenga, nella misura del possibile la eventuale nullità che potrebbe derivare da altri capi di nullità quali l'errore, di cui al can. 1097, il dolo, di cui al can. 1098, la condizione, di cui al can. 1102 e la *vis vel metus*, di cui al can. 1103, occorre che il corso, frequentato in previsione dell'esame dei nubendi, li induca a coltivare un dialogo sincero, aperto e onesto con se stessi e con il futuro coniuge, in modo da ammettere o eventualmente scoprire la presenza di siffatti vizi del consenso.

Alla luce di quanto accennato in ordine ai campi d'azione per prevenire la nullità del matrimonio in sede di corso di preparazione, emerge quanto si possa e quanto occorra fare in tal senso. Purtroppo, nonostante la frequenza del corso sia indicata tra i requisiti per la preparazione al matrimonio, essa non costituisce una condizione *sine qua non* per la ammissione alle

nozze, come stabilito dalla *Familiaris consortio*²⁴. Se, pertanto, i nubendi non avranno frequentato un corso preparatorio, tale lacuna dovrà essere in qualche modo supplita nel contesto dell'esame dei nubendi.

3. Documenti

L'acquisizione dei documenti è un adempimento mediante il quale è possibile prevenire direttamente la nullità del matrimonio, con riferimento particolare all'accertamento dell'identità, dello stato libero dei contraenti, come anche della loro appartenenza religiosa e confessionale.

3.1 *Certificato di battesimo*

Il certificato di battesimo consente di verificare lo stato libero del contraente, oltre alla religione e confessione di appartenenza dei nubendi, in modo che si possa evitare, ad esempio, la nullità per impedimento di *disparitas cultus* o per difetto di forma, a seconda che i contraenti siano o no tenuti alla forma canonica. Non solo, la eventuale annotazione di un precedente matrimonio sull'atto di battesimo consentirà di evitare la nullità per impedimento insorgente da precedente vincolo (can. 1085), oppure di avviare le procedure previste al fine di ottenere la rimozione del divieto eventualmente apposto alla sentenza di nullità. Si comprende pertanto, stanti le possibili annotazioni ap-

²⁴ GIOVANNI PAOLO II, esort. apost. *Familiaris consortio* (cf. nt. 3), 162.

poste all'atto di battesimo, che il relativo certificato non potrà essere accettato se non in originale e redatto in data recente, non più di sei mesi prima delle nozze, al fine di scongiurare che un eventuale matrimonio contratto nel frattempo non risulti registrato sul certificato medesimo²⁵.

3.2 *Certificazione dello stato libero*

L'acquisizione di certificazione dello stato libero dei contraenti previene la nullità del matrimonio dovuta ad impedimento a causa di precedente vincolo a norma del can. 1085, oppure consente al Parroco di verificare, ad esempio, se il matrimonio da contrarsi con rito religioso in Italia non possa conseguire gli effetti civili (qualora vi sia precedente matrimonio con rito civile non ancora conclusosi con il divorzio): in tal caso, il Parroco potrà benedire le nozze solo previa licenza dell'Ordinario, a norma del can. 1071 §1, 2°.

Particolare cura nella acquisizione di documenti che attestino la non sussistenza di altri vincoli matrimoniali è da porre in caso di matrimonio tra parte cattolica e parte musulmana, stante la poligamia ammessa in alcuni Paesi. Qualora non sia stato possibile farlo durante il corso, la parte cattolica sia sensibilizzata riguardo la legislazione matrimoniale del Paese di provenienza della parte non cattolica e in ordine alle norme vigenti nel Paese in cui la coppia stabilirà la dimora coniugale.

²⁵ P. BIANCHI, «Nullità del matrimonio» (cf. nt. 22), 128-129.

3.3 *Certificato autentico di morte del coniuge del vedovo*

In caso di matrimonio con persona vedova è imprescindibile l'acquisizione del certificato autentico di morte del coniuge, oppure, in caso di impossibilità a dimostrare l'avvenuto decesso mediante documento autentico civile o ecclesiastico, la dichiarazione di morte presunta pronunciata dal Vescovo diocesano a norma del can. 1707²⁶: solo l'acquisizione del predetto certificato o, in casi particolari, della richiamata dichiarazione del Vescovo, consentono, infatti, di verificare la non sussistenza di un precedente vincolo e prevenire la nullità per l'impedimento di cui al can. 1085.

3.4 *Accertamento dell'identità*

Una menzione a parte merita, nel contesto dei documenti, l'accertamento dell'identità di genere dei contraenti, verificando che a chiedere il matrimonio siano un uomo e una donna. Tale annotazione non è superflua, stanti i noti casi di transessualismo. Concretamente, occorre verificare che i fidanzati, o anche uno solo dei due, non si siano sottoposti ad interventi chirurgici di cosiddetto "adeguamento di sesso" con conseguente sentenza civile, dal momento che, per la Chiesa cattolica, anche chi si fosse sottoposto a tali interventi e avesse ottenuto il cambiamento dei dati anagrafici, rimane appartenente al sesso geneticamente determinato, non a quello fenotipico. Pertanto, per fare un esempio, il matrimonio tra un uomo e un transessuale che, operato, risulti classificato all'anagrafe non

²⁶ G.P. MONTINI, «La responsabilità del Parroco» (cf. nt. 22), 113.

più quale uomo, ma quale donna, è un matrimonio tra un uomo e un uomo, quindi inesistente, in quanto mancante di un presupposto fondamentale, ossia l'alterità di sesso, come stabilito ai cann. 1055 e 1096²⁷.

Stante l'importanza dei documenti richiamati, idonei a verificare lo stato canonico dei contraenti e a prevenire eventuali nullità matrimoniali, il Parroco dovrà acquisirli non in mera copia fotostatica, bensì in esemplare autentico.

4. Esame dei nubendi

L'esame dei nubendi è un adempimento obbligatorio, fuorché in situazioni eccezionali, ad esempio *in periculo mortis*, a norma del can. 1068. Mediante tale esame si esplicita massimamente la valenza giuridica del matrimonio, poiché esso è volto ad accertare, in vista dell'ammissione alle nozze, che il consenso sia corredato di tutti i requisiti essenziali per la validità dell'atto stesso.

Poiché i contraenti affrontano tale esame in un tempo molto ravvicinato alla data delle nozze, quando sono già "in corsa" verso il matrimonio, con i preparativi ormai effettuati, non sempre conservano la libertà e serenità necessarie per rivisitare ed esprimere le loro reali intenzioni inerenti il matrimonio. Per questo motivo è bene che sia dato ampio spazio al corso prematrimoniale, che precede l'esame dei nubendi, in modo che i contraenti si presentino all'esame avendo già a disposizione tutte le conoscenze necessarie ed

²⁷ Cf. U. NAVARRETE, «Transexualismus et ordo canonicus», *Periodica* 86 (1997) 101-124.

avendo maturato un esame personale riguardo le loro intenzioni. Qualora i futuri sposi non abbiano frequentato il corso, oppure esso sia stato ridotto in termini di contenuti, il Parroco dovrà colmare tale lacuna in sede di esame dei nubendi, esponendo in maniera completa tutti i diritti e doveri che i contraenti assumono con il matrimonio²⁸.

L'esame dei contraenti prevede alcune solennità che non sono da disattendersi, proprio a motivo dell'importanza di tale investigazione che prelude al matrimonio:

- non ha validità illimitata, bensì una scadenza stabilita dalla Conferenza episcopale, solitamente di sei mesi. Ciò si deve non a mera formalità, bensì al fatto che le intenzioni dei contraenti che influiscono sulla validità del matrimonio sono quelle del momento della prestazione del consenso, pertanto, non deve trascorrere un lasso di tempo eccessivamente lungo tra risposta all'esame e matrimonio;

- deve essere espletato dal Parroco competente o da altro Parroco delegato (cf. can. 1070 CIC);

- i fidanzati debbono essere interrogati separatamente²⁹, non insieme. Nelle cause di nullità di matrimonio si apprende che frequentemente l'esame è stato condotto nel contesto di un colloquio informale a tre, senza l'interrogatorio personale di ciascuno dei contraenti. Una tale omissione, oltre ad evidenziare che il Parroco è venuto meno a una disposizione stabilita,

²⁸ In ordine ai contenuti delle domande che vengono poste ai nubendi nel corso del loro esame, non occorre qui passarli in rassegna. A tale proposito, si rinvia allo studio particolarmente dettagliato di P. BIANCHI, «L'esame dei fidanzati: disciplina e problemi», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 15 (2002) 354-394.

²⁹ P. BIANCHI, «L'esame dei fidanzati» (cf. nt. 28), 360-361.

non consente quella garanzia di maggiore libertà che il colloquio personale dovrebbe tutelare, in modo che l'interrogato sia in una condizione più favorevole ad esprimere eventuali condizionamenti o inganni o minacce ricevute o riserve o quant'altro la persona possa aver tenuto nascosto all'altra parte e che possa inficiare la validità del matrimonio³⁰;

– l'esame va gestito in quanto tale, quale interrogatorio e non quale informale scambio, o come chiacchierata: i contraenti devono, infatti, avere la netta percezione che si tratti di un atto dal contenuto eminentemente giuridico che coinvolge in pieno la loro persona nello stipularlo: ciò si ottiene non solo spiegandolo accuratamente, ma anche procedendo a porre in modo preciso i quesiti annotati sull'atto e verbalizzando fedelmente le risposte date da ogni contraente dopo che questi ha prestato giuramento, evitando risposte generiche o stereotipate, come si trovano, invece, quasi sempre, nella posizione matrimoniale; è anche molto utile che siano annotati eventuali problemi emersi durante il colloquio, oppure cambiamenti di posizione o di intenzioni espresse, in modo che siano fedelmente registrate le intenzioni dei nubendi, con la eventuale evoluzione che si è prodotta nei medesimi³¹;

– infine, le risposte date dalle parti, tutelate dal segreto d'ufficio, vengono sottoscritte da parti e Parroco.

È agile comprendere, alla luce della portata giuridica dell'esame dei contraenti, che esso non si risolve in una mera formalità, come è invece percepita da molti fidanzati, ma prevede solennità che rendono ra-

³⁰ Cf. P. BIANCHI, «Nullità del matrimonio» (cf. nt. 22), 130.

³¹ P. BIANCHI, «Nullità del matrimonio» (cf. nt. 22), 131.

gione dell'atto medesimo, unicamente se gestito con la dovuta serietà dal Parroco, il quale, nel corso dell'esame dei contraenti procede nel modo più diretto a verificare i requisiti per un valido matrimonio.

5. Pubblicazioni

Anche le pubblicazioni canoniche, la cui regolamentazione è demandata alle singole Conferenze episcopali³², è uno strumento obbligatorio, atto a verificare lo stato libero dei nubendi e a prevenire la eventuale nullità di un matrimonio per qualche impedimento³³.

Scopo delle pubblicazioni è permettere ai fedeli di segnalare al Parroco o all'Ordinario del luogo, prima della celebrazione del matrimonio, se ostino eventuali impedimenti alle nozze, come stabilisce il can. 1069. Ma i fedeli hanno una sufficiente informazione riguardo gli impedimenti medesimi? Spontanea viene, in merito, un'annotazione pratica: i parroci dovrebbero individuare modalità opportune, atte a far meglio conoscere questo dovere dei fedeli, i quali, se ignorano, ad esempio, il computo della consanguineità, ben difficilmente potranno apportare il loro contributo in caso di matrimonio contratto con impedimento di cui al can. 1091³⁴.

³² Per quanto concerne l'Italia, cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il matrimonio canonico, nn. 12-14 (cf. nt. 6), 1320-1321.

³³ Per maggiori dettagli in ordine alle pubblicazioni si veda P. BIANCHI, «La preparazione al matrimonio, oggi, in Italia», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 1 (1988) 87-88.

³⁴ L'importanza ed incidenza di una tale informazione da parte dei fedeli in caso di consanguineità, la si desume esplicitamente dal §4 del can. 1091, laddove è stabilito che, in caso di dubbio, non si ammetta al matrimonio.

Il matrimonio concordatario vigente in Italia consente che il matrimonio contratto in Chiesa consegua effetti civili, grazie alla semplice trascrizione dell'avvenuto matrimonio. In forza di ciò, il Parroco deve acquisire, prima di assistere al matrimonio, l'attestato di avvenute pubblicazioni civili, in modo che consti che non sussistano impedimenti all'unione matrimoniale come stabiliti dall'ordinamento statale.

6. Dispense e Licenze

Tra i documenti canonici richiesti, importanti al fine della valida e lecita celebrazione del matrimonio, vi sono le dispense da eventuali impedimenti e le licenze previste dalla normativa canonica. Si pensi, ad esempio, alle dispense dall'ordine sacro, dall'impedimento di crimine (riservati alla Sede apostolica a norma del can. 1078), dall'impedimento di *disparitas cultus*, senza le quali si incorrerebbe inevitabilmente in un matrimonio nullo. Oppure si considerino i casi nei quali è prevista la licenza dell'Ordinario del luogo (can. 1071), come anche la licenza che il Parroco assistente al matrimonio deve ottenere qualora non si tratti del Parroco che ha curato l'istruttoria matrimoniale. Parimenti si pensi al nulla osta dell'Ordinario o del Parroco affinché il matrimonio possa essere celebrato non in parrocchia, bensì in altra Chiesa o oratorio, come stabilito al can. 1118 §1 CIC. Si consideri, infine, la Delega per assistere validamente al matrimonio, rilasciata dal Parroco o dall'Ordinario per il territorio della loro rispettiva giurisdizione, in mancanza della quale si incorrerebbe in una matrimonio nullo per difetto di forma, fatta salva la supplezione della Chiesa di cui al can. 144.

7. Colloqui personali

Infine, i colloqui con il Parroco, al di fuori dell'esame dei nubendi, possono concorrere ad un approfondimento delle motivazioni e delle intenzioni di coloro i quali chiedono il matrimonio. Il Parroco potrà avvalersene per compiere, se necessario, ulteriori verifiche in ordine alla libertà del consenso e alla capacità e volontà dei nubendi, tuttavia, la mancanza di tali colloqui personali non inficia in alcun modo la validità del matrimonio.

Conclusione

Alla luce delle riflessioni proposte è evidente che molto si può e occorre fare in fase di preparazione immediata al matrimonio per prevenirne la nullità.

Se gli atti preparatori alle nozze sono posti in modo che i nubendi siano indotti a prendere consapevolezza del significato giuridico del matrimonio e degli impegni che contraggono dinanzi al coniuge e alla Chiesa, senza falsi compiacimenti o sconti riguardo i diritti e le obbligazioni da assumere, allora si sarà operato in favore di un autentico matrimonio: valido e libero, che, solo in quanto tale, può creare giustizia nel vincolo che i fidanzati chiedono di contrarre.

Gli esempi illustrati evidenziano, inoltre, quanto sia urgente una formazione adeguata e un costante aggiornamento da parte di coloro i quali curano la preparazione al matrimonio in Parrocchia e nelle Diocesi, specialmente per quanto concerne i matrimoni con dispensa di *disparitas cultus* e i matrimoni misti, senza faciloneria o malcelata accondiscendenza che tradi-

rebbe, da un lato, il diritto dei fedeli ad una adeguata informazione e preparazione al matrimonio, dall'altro, il dovere dei Parroci di adempiere a tale incombenza.

Persino la crisi in cui versa il matrimonio nella nostra società sempre più variegata, multiculturale, multietnica e plurireligiosa può costituire una salutare *chance* e uno stimolo per rimodulare e rivisitare le formule della preparazione alle nozze, senza tema di evidenziare le esigenze del contratto matrimoniale, affinché i nubendi si accostino al matrimonio e non ad una parvenza di esso.

Che non si debba essere timidi, in casi simili, lo insegna la *Familiaris consortio*, nella quale si legge: «Quando [...] i nubendi mostrano di rifiutare in modo esplicito [...] ciò che la Chiesa intende compiere quando si celebra il matrimonio dei battezzati, il pastore d'anime non può ammetterli alla celebrazione. Anche se a malincuore, egli ha il dovere di prendere atto della situazione e di far comprendere agli interessati che, stando così le cose, non è la Chiesa ma sono essi stessi ad impedire quella celebrazione che pure domandano»³⁵.

LINDA GHISONI

³⁵ GIOVANNI PAOLO II, esort. apost. *Familiaris consortio* (cf. nt. 3), 163-165; cf. U. NAVARRETE, «Diritto fondamentale al matrimonio» (cf. nt. 2), 78.